**Conto Corrente con la Posta**

# GAZZETTA UFFICIALE

## *PARTE PRIMA* DEL REGNO D'ITALIA

**Anno LXVII** — **Roma — Lunedì, 29 marzo 1926** — **Numero 73**



DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

# SOMMARIO

Numero di pubblicazione.

## LEGGI E DECRETI

770. — LEGGE 21 marzo 1926, n. 477.
**Approvazione di eccedenze di impegni verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, per l'esercizio finanziario 1923-24** . . . . . . . . . . . . . Pag. 1358

771. — LEGGE 21 marzo 1926, n. 478.
**Conversione in legge del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1849, in virtù del quale cessano di aver vigore le disposizioni del R. decreto 9 settembre 1923, n. 1987, riguardante la nomina di un commissario straordinario per alcuni uffici ed istituti di antichità e d'arte dell'Italia meridionale** . . . . . . . . . . . Pag. 1358

772. — LEGGE 21 marzo 1926, n. 479.
**Conferimento a titolo d'onore della laurea o del diploma al nome degli studenti caduti, dopo la guerra, per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria.**
Pag. 1358

773. — REGIO DECRETO 18 febbraio 1926, n. 474.
**Modificazione al R. decreto 28 maggio 1922, n. 860, che detta norme per la concessione del permesso di ancoraggio alle navi da guerra estere nei porti del Regno.** Pag. 1359

774. — REGIO DECRETO 14 gennaio 1926, n. 368.
**Approvazione della liquidazione dei contributi scolastici dei Comuni delle provincie di Genova, Spezia ed Imperia** . . . . . . . . . . . Pag. 1359

775. — REGIO DECRETO 18 febbraio 1926, n. 475.
**Ripartizione delle spese per il mantenimento della Regia università di studi economici e commerciali di Trieste.**
Pag. 1365

776. — REGIO DECRETO 21 febbraio 1926, n. 454.
**Erezione in Ente morale della Colonia elioterapica agricola Libertini, in Mussolinia** . . . . . . . Pag. 1365

777. — REGIO DECRETO 26 febbraio 1926, n. 455.
**Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile della frazione San Bernardino nel comune di Trana** . Pag. 1365

778. — REGIO DECRETO 21 febbraio 1926, n. 456.
**Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile Santa Teresa del Bambin Gesù, in Acquarica di Lecce.** Pag. 1365

779. — REGIO DECRETO 21 febbraio 1926, n. 457.
**Raggruppamento di istituti di beneficenza di Catania.**
Pag. 1365

RELAZIONE e REGIO DECRETO 21 febbraio 1926.
**Scioglimento del Consiglio comunale di Castrocielo (Caserta).**
Pag. 1365

REGIO DECRETO 4 marzo 1926.
**Disposizioni circa le filiali delle Casse di risparmio di Trento e di Rovereto nei comuni di Mezzolombardo e di Clès.**
Pag. 1366

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1926.
**Impiego dell'alcool denaturato nella fabbricazione delle polveri senza fumo** . . . . . . . . . . . Pag. 1366

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1926.
**Assimilazione dei residui della calcinazione parziale di dolomiti, destinati alla fabbricazione di materiale cementizio per costruzioni, ai « cementi altri » agli effetti del dazio doganale.** Pag. 1367

DECRETO PREFETTIZIO 13 dicembre 1925.
**Proroga di poteri del Commissario straordinario di Cernusco sul Naviglio.** . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1367

**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**

**Ministero degli affari esteri:** Ruoli di anzianità . . Pag. 1367

**Ministero delle finanze:**
Dazi doganali . . . . . . . . . . . . . Pag. 1367
Smarrimento di certificato (Elenco n. 48) . . . Pag. 1367
Smarrimento di ricevute (Elenco n. 50) . . . . Pag. 1367
Rettifiche d'intestazione (Elenco n. 35) . . . . Pag. 1368

**Ministero dell'economia nazionale:** Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . . Pag. 1369

**BANDI DI CONCORSO**

**Ministero della pubblica istruzione:** Concorso per l'ammissione alla Scuola di storia moderna e contemporanea presso il Comitato nazionale per la storia del risorgimento, in Roma. Pag. 1369

**Ministero delle comunicazioni:** Concorso a 10 posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato. Pag. 1370

# LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 770.

LEGGE 21 marzo 1926, n. 477.

**Approvazione di eccedenze di impegni verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli del bilancio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato, per l'esercizio finanziario 1923-24.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 147,659,987.05 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 26 « Contributo dell'Amministrazione al Fondo pensioni e sussidi », dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Art. 2.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 19,553,888.09 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 44 « Spese eventuali », dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Art. 3.

E' approvata l'eccedenza di impegni di L. 3,500,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 76 « Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi d'interesse generale », dello stato di previsione della spesa dell'Azienda ferroviaria dello Stato, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 771.

LEGGE 21 marzo 1926, n. 478.

**Conversione in legge del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1849, in virtù del quale cessano di aver vigore le disposizioni del R. decreto 9 settembre 1923, n. 1987, riguardante la nomina di un commissario straordinario per alcuni uffici ed istituti di antichità e d'arte dell'Italia meridionale.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

E' convertito in legge il R. decreto 6 novembre 1924, numero 1849, in virtù del quale cessano di aver vigore le disposizioni del R. decreto 9 settembre 1923, n. 1987, riguardante la nomina di un commissario straordinario per alcuni uffici ed istituti di antichità e d'arte dell'Italia meridionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 772.

LEGGE 21 marzo 1926, n. 479.

**Conferimento a titolo d'onore della laurea o del diploma al nome degli studenti caduti, dopo la guerra, per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I rettori delle università e i direttori degli istituti superiori e medi, sono autorizzati a conferire, a titolo d'onore, la laurea o il diploma agli studenti che, dopo la guerra, sono caduti per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria. Tale conferimento è dovuto anche a quegli studenti che all'atto del loro sacrificio non avevano ancora interamente compiuto il corso degli studi per il conseguimento della laurea o del diploma medesimo.

Il modulo relativo sarà fornito alle università e agli istituti superiori e medî dal Ministero dell'istruzione pubblica.
Per il conferimento della laurea o del diploma non è dovuta alcuna tassa.

Art. 2.

La stessa disposizione è estesa anche agli studenti militari caduti in guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

---

Numero di pubblicazione 773.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1926, n. 474.

**Modificazione al R. decreto 28 maggio 1922, n. 860, che detta norme per la concessione del permesso di ancoraggio alle navi da guerra estere nei porti del Regno.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 28 maggio 1922, n. 860, modificato col R. decreto 29 marzo 1923, n. 899, che detta norme per la concessione del permesso di ancoraggio alle navi da guerra estere nei porti e nei mari del Regno e delle Colonie;
Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole all'unanimità;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per le colonie e per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il penultimo comma dell'art. 8 del R. decreto 28 maggio 1922, n. 860, modificato con l'articolo unico, n. 1, del R. decreto 29 marzo 1923, n. 899, è abrogato e sostituito dal seguente:
« Tale obbligo si estende anche agli ancoraggi di Napoli, Zara e Tripoli, nonchè a qualsiasi altro ancoraggio dello Stato e delle Colonie, nel quale trovisi una Regia nave in condizioni di restituire il saluto ».
Nel secondo comma del predetto art. 8 le parole « e le isole di Cherso e Lussin », dopo la parola « Pola », sono cancellate:

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1926.*
*Atti del Governo, registro 246, foglio 174.* — COOP

---

Numero di pubblicazione 774.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1926, n. 368.

**Approvazione della liquidazione dei contributi scolastici dei Comuni delle provincie di Genova, Spezia ed Imperia.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni e il R. decreto 7 giugno 1923 che lo modifica;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, numero 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;
Visti i comma 2°, 3° e 4° del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;
Veduti gli elenchi dei posti legalmente istituiti nei ruoli dei maestri elementari, elenchi compilati dal R. Provveditore agli studi di Genova per le provincie di Genova, Spezia ed Imperia;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascun Comune delle provincie di Genova, Spezia ed Imperia deve annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928 nella somma risultante dagli elenchi annessi al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1926.*
*Atti del Governo, registro 246, foglio 78.* — COOP.

**Elenco delle somme che i Comuni delle sottoindicate Provincie debbono versare alla Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925 n. 1722 per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928.**

PROVINCIA DI GENOVA.

| Numero d'ordine | COMUNI | Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune | Contributo a carico di ciascun Comune | |
|---|---|---|---|---|
| | | | per ogni posto d'insegnante di scuole classificate o provvisorie legalmente istituite | in totale |
| 1 | Andora | 4 | 800 | 3,200 |
| 2 | Apparizione | 6 | » | 4,800 |
| 3 | Amasco | 1 | » | 800 |
| 4 | Avegno | 5 | » | 4,000 |
| 5 | Balestrino | 2 | » | 1,600 |
| 6 | Bardino Nuovo | 1 | » | 800 |
| 7 | Bardino Vecchio | 1 | » | 800 |
| 8 | Bardagli | 9 | » | 7,200 |
| 9 | Biestro | 1 | » | 800 |
| 10 | Boissano | 1 | » | 800 |
| 11 | Borghetto S. Spirito | 2 | » | 1,600 |
| 12 | Borgio | 1 | » | 800 |
| 13 | Bormida | 2 | » | 1,600 |
| 14 | Borzoli | 20 | » | 16,000 |
| 15 | Borzonasca | 10 | » | 8,000 |
| 16 | Brovida | 1 | » | 800 |
| 17 | Cairo Montenotte | 18 | » | 14,400 |
| 18 | Calice Ligure | 5 | » | 4,000 |
| 19 | Calizzano | 9 | » | 7,200 |
| 20 | Campochiesa | 2 | » | 1,600 |
| 21 | Campoligure | 10 | » | 8,000 |
| 22 | Capraia Isola | 1 | 800 | 800 |
| 23 | Cerasco | 3 | » | 2,400 |
| 24 | Casanova Lerone | 2 | » | 1,600 |
| 25 | Casarza Ligure | 4 | » | 3,200 |
| 26 | Casella | 3 | » | 2,400 |
| 27 | Castelbianco | 2 | » | 1,600 |
| 28 | Castelvecchio | 3 | » | 2,400 |
| 29 | Castiglione Chiavarese | 6 | » | 4,800 |
| 30 | Cenesi | 1 | » | 800 |
| 31 | Cengio | 7 | » | 5,600 |
| 32 | Ceriale | 3 | » | 2,400 |
| 33 | Cicagna | 5 | » | 4,000 |
| 34 | Cisano sul Neva | 2 | » | 1,600 |
| 35 | Cogorno | 6 | » | 4,800 |
| 36 | Coreglia | 2 | » | 1,600 |
| 37 | Casseria | 3 | » | 2,400 |
| 38 | Davagna | 9 | » | 7,200 |
| 39 | Dego | 5 | » | 4,000 |
| 40 | Ellera | 3 | » | 2,400 |
| 41 | Erli | 3 | » | 2,400 |
| 42 | Fascia | 3 | » | 2,400 |
| 43 | Favale Malvaro | 3 | » | 2,400 |
| 44 | Finalmarina | 9 | » | 7,200 |
| 45 | Fontanigorda | 4 | » | 3,200 |
| 46 | Garlenda | 2 | » | 1,600 |

| Numero d'ordine | COMUNI | Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune | Contributo a carico di ciascun Comune | |
|---|---|---|---|---|
| | | | per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite | in totale |
| 47 | Giustenice | 2 | 800 | 1,600 |
| 48 | Giusvalla | 3 | » | 2,400 |
| 49 | Gorreto | 4 | » | 3,200 |
| 50 | Isola del Cantone | 9 | » | 7,200 |
| 51 | Laigueglia | 3 | » | 2,400 |
| 52 | Loano | 11 | » | 8,800 |
| 53 | Lorsica | 2 | » | 1,600 |
| 54 | Lumarzo | 5 | » | 4,000 |
| 55 | Magliolo | 3 | » | 2,400 |
| 56 | Mallare | 2 | » | 1,600 |
| 57 | Martina Alba | 6 | » | 4,800 |
| 58 | Massimino | 2 | » | 1,600 |
| 59 | Mele | 7 | » | 5,600 |
| 60 | Mezzanigo | 5 | » | 4,000 |
| 61 | Miolia | 2 | » | 1,600 |
| 62 | Moconesi | 4 | » | 3,200 |
| 63 | Molassana | 4 | » | 3,200 |
| 64 | Moneglia | 7 | » | 5,600 |
| 65 | Montoggio | 9 | » | 7,200 |
| 66 | Murialdo | 5 | » | 4,000 |
| 67 | Nasino | 2 | » | 1,600 |
| 68 | Nè | 9 | » | 7,200 |
| 69 | Neirone | 5 | » | 4,000 |
| 70 | Nervi | 17 | » | 13,600 |
| 71 | Noli | 5 | » | 4,000 |
| 72 | Onzo | 2 | 800 | 1,600 |
| 73 | Orco Feglino | 3 | » | 2,400 |
| 74 | Orero | 2 | » | 1,600 |
| 75 | Ortovero | 2 | » | 1,600 |
| 76 | Osiglia | 2 | » | 1,600 |
| 77 | Pallare | 2 | » | 1,600 |
| 78 | Piana Crixia | 4 | » | 3,200 |
| 79 | Plodio | 2 | » | 1,600 |
| 80 | Portinvrea | 3 | » | 2,400 |
| 81 | Portofino | 2 | » | 1,600 |
| 82 | Propata | 4 | » | 3,200 |
| 83 | Quiliano | 13 | » | 10,400 |
| 84 | Rapallo | 25 | » | 20,000 |
| 85 | Ranzi | 1 | » | 800 |
| 86 | Rezzoaglio | 8 | » | 6,400 |
| 87 | Rialto | 3 | » | 2,400 |
| 88 | Roccavignale | 4 | » | 3,200 |
| 89 | Rocchetta Cengio | 2 | » | 1,600 |
| 90 | Rondanina | 2 | » | 1,600 |
| 91 | Rovegno | 7 | » | 5,600 |
| 92 | S. Colombano Certenoli | 8 | » | 6,400 |
| 93 | Sampierdarena | 120 | » | 96,000 |
| 94 | San Ruffino | 2 | » | 1,600 |
| 95 | Santa Giulia | 3 | » | 2,400 |
| 96 | Sant'Olcese | 9 | » | 7,200 |

| Numero d'ordine | COMUNI | Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune | Contributo a carico di ciascun Comune | |
|---|---|---|---|---|
| | | | per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite | in totale |
| 97 | Santo Stefano d'Aveto | 7 | 800 | 5,600 |
| 98 | Sassello | 11 | » | 8,800 |
| 99 | Serra Riccò | 10 | » | 8,000 |
| 100 | Sestri Levante | 34 | » | 27,200 |
| 101 | Sori | 5 | » | 4,000 |
| 102 | Spotorno | 4 | » | 3,200 |
| 103 | Stella | 10 | » | 8,000 |
| 104 | Stellanello | 4 | » | 3,200 |
| 105 | Struppa | 7 | » | 5,600 |
| 106 | Testico | 1 | » | 800 |
| 107 | Tiglieto | 3 | » | 2,400 |
| 108 | Toirano | 3 | » | 2,400 |
| 109 | Torriglia | 13 | » | 10,400 |
| 110 | Tovo S. Giacomo | 2 | » | 1,600 |
| 111 | Tribogna | 2 | » | 1,600 |
| 112 | Uscio | 5 | » | 4,000 |
| 113 | Vado | 17 | » | 13,600 |
| 114 | Valbrevenna | 6 | » | 4,800 |
| 115 | Varazze | 26 | » | 20,800 |
| 116 | Vellego | 3 | » | 2,400 |
| 117 | Vendone | 3 | » | 2,400 |
| 118 | Verezzi | 1 | » | 800 |
| 119 | Villanova d'Albenga | 3 | » | 2,400 |
| 120 | Vobbia | 5 | » | 4,000 |
| 121 | Zuccarello | 3 | » | 2,400 |
| | *Totale provincia di Genova* | 761 | | 608,800 |

PROVINCIA DI SPEZIA.

| Numero d'ordine | COMUNI | Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune | Contributo a carico di ciascun Comune | |
|---|---|---|---|---|
| | | | per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite | in totale |
| 1 | Ameglia | 6 | 800 | 4,800 |
| 2 | Arcola | 28 | » | 22,400 |
| 3 | Beverino | 6 | » | 4,800 |
| 4 | Bolano | 4 | » | 3,200 |
| 5 | Bonassola | 3 | » | 2,400 |
| 6 | Borghetto Vara | 5 | » | 4,000 |
| 7 | Brugnato | 2 | » | 1,600 |
| 8 | Calice al Cornoviglio | 10 | » | 8,000 |
| 9 | Carro | 3 | » | 2,400 |
| 10 | Carrodano | 2 | » | 1,600 |
| 11 | Castelnuovo di Magra | 5 | » | 4,000 |
| 12 | Deiva | 3 | » | 2,400 |
| 13 | Follo | 8 | » | 6,400 |
| 14 | Framura | 3 | » | 2,400 |
| 15 | Lerici | 22 | » | 17,600 |
| 16 | Levanto | 14 | » | 11,200 |
| 17 | Maissana | 12 | » | 9,600 |
| 18 | Monterosso al Mare | 4 | » | 3,200 |
| 19 | Ortonovo | 6 | » | 4,800 |
| 20 | Pignone | 2 | » | 1,600 |

| Numero d'ordine | COMUNI | Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune | Contributo a carico di ciascun Comune | |
|---|---|---|---|---|
| | | | per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite | in totale |
| 21 | Portovenere | 13 | 800 | 10,400 |
| 22 | Ricco Golfo di Spezia | 7 | » | 5,600 |
| 23 | Rio Maggiore | 8 | » | 6,400 |
| 24 | Rocchetta Vara | 5 | » | 4,000 |
| 25 | S. Stefano Magra | 6 | » | 4,800 |
| 26 | Sarzana | 26 | » | 20,800 |
| 27 | Sesta Godano | 10 | » | 8,000 |
| 28 | Varese Ligure | 21 | » | 16,800 |
| 29 | Vernazza | 6 | » | 4,800 |
| 30 | Vezzano Ligure | 14 | » | 11,200 |
| 31 | Zignago | 4 | » | 3,200 |
| | *Totale provincia di Spezia* | 268 | | 214,400 |

## PROVINCIA DI IMPERIA.

| Numero d'ordine | COMUNI | Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune | Contributo a carico di ciascun Comune | |
|---|---|---|---|---|
| | | | per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite | in totale |
| 1 | Airole | 3 | 800 | 2,400 |
| 2 | Apricale | 4 | » | 3,200 |
| 3 | Aquila d'Arroscia | 3 | » | 2,400 |
| 4 | Arno | 1 | » | 800 |
| 5 | Aurigo | 2 | » | 1,600 |
| 6 | Badalucco | 9 | » | 7,200 |
| 7 | Baiardo | 4 | » | 3,200 |
| 8 | Bestagno | 1 | » | 800 |
| 9 | Bordighera | 10 | » | 8,000 |
| 10 | Borghetto d'Arroscia | 3 | » | 2,400 |
| 11 | Borghetto S. Nicola | 2 | » | 1,600 |
| 12 | Borgomaro | 4 | » | 3,200 |
| 13 | Boscomare | 1 | » | 800 |
| 14 | Bussana | 2 | » | 1,600 |
| 15 | Candeasco | 1 | » | 800 |
| 16 | Carovonica | 1 | » | 800 |
| 17 | Carpasio | 2 | » | 1,600 |
| 18 | Cartari e Calderara | 2 | » | 1,600 |
| 19 | Castelvittorio | 2 | » | 1,600 |
| 20 | Cenova | 1 | » | 800 |
| 21 | Ceriana | 7 | » | 5,600 |
| 22 | Chiusanico | 2 | » | 1,600 |
| 23 | Chiusavecchia | 11 | » | 8,800 |
| 24 | Cipresso | 2 | » | 1,600 |
| 25 | Civezza | 2 | » | 1,600 |

| Numero d'ordine | COMUNI | Numero dei posti d'insegnanti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune | Contributo a carico di ciascun Comune | |
|---|---|---|---|---|
| | | | per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite | in totale |
| 26 | Conio | 2 | 800 | 1,600 |
| 27 | Cossio d'Aroscia | 4 | » | 3,200 |
| 28 | Costa Rainera | 1 | » | 800 |
| 29 | Diano Marina | 24 | » | 19,200 |
| 30 | Dolceacqua | 6 | » | 4,800 |
| 31 | Dolcedo | 7 | » | 5,600 |
| 32 | Gozzelli | 1 | » | 800 |
| 33 | Isolabona | 2 | » | 1,600 |
| 34 | Lavina | 1 | » | 800 |
| 35 | Lingueglietta | 1 | » | 800 |
| 36 | Moano | 2 | » | 1,600 |
| 37 | Molini di Triora | 10 | » | 8,000 |
| 38 | Montalto Ligure | 3 | » | 2,400 |
| 39 | Olivetto S. Michele | 2 | » | 1,600 |
| 40 | Ospedaletti | 4 | » | 3,200 |
| 41 | Pantasina | 2 | » | 1,600 |
| 42 | Perinaldo | 7 | » | 5,600 |
| 43 | Pianavia | 1 | » | 800 |
| 44 | Pietrabruna | 2 | » | 1,600 |
| 45 | Pieve di Tecco | 10 | » | 8,000 |
| 46 | Pigna | 8 | » | 6,400 |
| 47 | Pontedassio | 5 | » | 4,000 |
| 48 | Pornasio | 5 | » | 4,000 |
| 49 | Prelà | 2 | » | 1,600 |
| 50 | Ranzo | 3 | » | 2,400 |
| 51 | Rezzo | 4 | 800 | 3,200 |
| 52 | Riva Ligure | 2 | » | 1,600 |
| 53 | Rocchetta Nervina | 2 | » | 1,600 |
| 54 | S. Lazzaro Reale | 1 | » | 800 |
| 55 | S. Lorenzo al Mare | 1 | » | 800 |
| 56 | S. Stefano al Mare | 7 | » | 5,600 |
| 57 | Sasso di Bordighera | 1 | » | 800 |
| 58 | Seborga | 1 | » | 800 |
| 59 | Taggia | 15 | » | 12,000 |
| 60 | Tavole | 2 | » | 1,600 |
| 61 | Triora | 7 | » | 5,600 |
| 62 | Vallebona | 2 | » | 1,600 |
| 63 | Vallecrosia | 6 | » | 4,800 |
| 64 | Valloria Marittima | 1 | » | 800 |
| 65 | Vassia | 1 | » | 800 |
| 66 | Ventimiglia | 46 | » | 36,800 |
| 67 | Vessalico | 2 | » | 1,600 |
| 68 | Villa Guardia | 1 | » | 800 |
| 69 | Villatella | 1 | » | 800 |
| 70 | Villaviani | 2 | » | 1,600 |
| 71 | Villa S. Pietro | 2 | » | 1,600 |
| 72 | Villa S. Sebastiano | 1 | » | 800 |
| | *Totale provincia d'Imperia* | 305 | | 244,000 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze:*
VOLPI

*Il Ministro per la pubblica istruzione:*
FEDELE.

Numero di pubblicazione 775.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1926, n. 475.

**Ripartizione delle spese per il mantenimento della Regia università di studi economici e commerciali di Trieste.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Visto il R. decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1667, che costituisce in Ente autonomo la scuola superiore di commercio « Fondazione Revoltella » di Trieste;

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2666, e 10 febbraio 1924, n. 275;

Visto il R. decreto 8 agosto 1924, n. 1338, con il quale il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Trieste è autorizzato ad assumere il titolo di « Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste » aggiungendo negli atti ufficiali la menzione « Fondatore Pasquale Revoltella ».

Vista la deliberazione della Commissione Reale con i poteri del Consiglio provinciale dell'amministrazione della provincia d'Istria, in data 14 agosto 1925, con la quale l'Amministrazione provinciale dell'Istria, aderisce al Consorzio per la Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste, contribuendo al mantenimento dell'Università stessa con una somma annessa di L. 15,000 a partire dall'anno 1926;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Agli Enti che contribuiscono alle spese di mantenimento della Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste a norma delle disposizioni vigenti, è aggiunta l'Amministrazione provinciale dell'Istria con il contributo annuo di L. 15,000 a partire dall'anno 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1926.*
*Atti del Governo, registro 246, foglio 175.* — COOP

Numero di pubblicazione 776.

REGIO DECRETO 21 febbraio 1926, n. 454.

**Erezione in Ente morale della Colonia elioterapica agricola Libertini, in Mussolinia.**

N. 454. R. decreto 21 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Colonia elioterapica agricola Libertini, in Mussolinia, viene eretta in Ente morale ed è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1926.*

Numero di pubblicazione 777.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1926, n. 455.

**Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile della frazione San Bernardino nel comune di Trana.**

N. 455. R. decreto 26 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene eretto in Ente morale l'Asilo infantile della frazione San Bernardino nel comune di Trana ed è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1926.*

Numero di pubblicazione 778.

REGIO DECRETO 21 febbraio 1926, n. 456.

**Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile Santa Teresa del Bambin Gesù, in Acquarica di Lecce.**

N. 456. R. decreto 21 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene eretto in Ente morale l'Asilo infantile Santa Teresa del Bambin Gesù, in Acquarica di Lecce, ed è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1926.*

Numero di pubblicazione 779.

REGIO DECRETO 21 febbraio 1926, n. 457.

**Raggruppamento di istituti di beneficenza di Catania.**

N. 457. R. decreto 21 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l' « Orfanotrofio della purità » e del « Buon Pastore », di Catania, vengono fusi in unico Ente con la denominazione di « Casa delle orfane » e raggruppamento di quest'ultimo Ente con gli altri istituti « Santa Maria delle Grazie », « San Vincenzo de' Paoli », « Vergine a Borgo » e « Santa Maria del Lume »

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1926.*

RELAZIONE e REGIO DECRETO 21 febbraio 1926.

**Scioglimento del Consiglio comunale di Castrocielo (Caserta).**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 21 febbraio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Castrocielo, in provincia di Caserta.

MAESTA',

Un'inchiesta, eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Castrocielo, ha rilevato il disordine degli uffici, l'abbandono dei servizi pubblici e in particolar modo di quelli attinenti all'igiene, alla polizia urbana, all'annona, all'assistenza sanitaria, alla manutenzione stradale e del cimitero; l'insufficiente tutela del patrimonio boschivo comunale. L'Amministrazione si mostra incapace a sistemare le dissestate finanze dell'Ente, oberato di ingenti e onerosi debiti; ha trascurato il recupero di rilevanti spese di spedalità; non ha curato di riscuotere il credito verso gli eredi del cessato tesoriere, nè di incamerare la cauzione dell'aggiudicatario del taglio dei boschi, pel ricupero di somme da lui dovute ed a rivalsa dei danni ai boschi stessi arrecati; non ha speso, con grave danno del Comune, alcuna attività per definire importanti giudizi. Inoltre sono state accertate gravi irregolarità contabili.

Il disagio derivante da tale situazione, aggravato da insanabili dissidi, manifestatisi in seno alla rappresentanza elettiva e dalle conseguenti dimissioni rassegnate da cinque consiglieri, ha deter-

minato, nell'ambiente locale, una situazione assai preoccupante, in vista della quale il Prefetto, ad evitare e prevenire le gravi conseguenze che avrebbero potuto derivarne, ha dovuto sospendere l'Amministrazione ed affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Persistendo le cennate anormali condizioni dello spirito pubblico, mentre il disordine della civica azienda richiede, a porvi riparo, pronti e adeguati provvedimenti, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra, lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castrocielo, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Enrico Grimaldi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

---

REGIO DECRETO 4 marzo 1926.

**Disposizioni circa le filiali delle Casse di risparmio di Trento e di Rovereto nei comuni di Mezzolombardo e di Clès.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 21 ottobre 1923, numero 2413, che regola l'apertura delle filiali delle Casse di risparmio;

Considerato che le Casse di risparmio di Trento e di Rovereto durante l'anno 1925, hanno entrambe istituito filiali nei comuni di Mezzolombardo (Trento) e di Clès (Trento);

Veduta la domanda della Cassa di risparmio di Trento in data 10 marzo e 27 luglio 1925, circa le filiali istituite dalla Cassa di risparmio di Rovereto nei Comuni suddetti;

Vedute le dichiarazioni della Cassa di risparmio di Rovereto in data 9 marzo e 10 ottobre 1925;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Trento è autorizzata a continuare l'esercizio della sua filiale nel comune di Mezzolombardo e le è fatto obbligo di cessare l'esercizio della filiale istituita nel comune di Clès.

La Cassa di risparmio di Rovereto è autorizzata a continuare l'esercizio della sua filiale nel comune di Clès e le è fatto obbligo di cessare l'esercizio della filiale nel comune di Mezzolombardo.

Art. 2.

Alle Casse di risparmio di Trento e di Rovereto è concesso un termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, per la chiusura delle rispettive filiali nei comuni di Clès e di Mezzolombardo.

A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto è vietato alle Casse di risparmio suddette di effettuare nuove operazioni attive o passive presso le filiali delle quali è disposta la chiusura.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

---

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1926.

**Impiego dell'alcool denaturato nella fabbricazione delle polveri senza fumo.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del testo unico di leggi sugli spiriti approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento sugli spiriti 25 novembre 1909, n. 762;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

L'industria della fabbricazione delle polveri senza fumo è ammessa a godere delle agevolezze consentite all'alcool denaturato.

Art. 2.

L'alcool destinato alla fabbricazione delle polveri senza fumo sarà adulterato, con le norme in vigore, nel modo seguente:

*a*) con l'aggiunta, per ogni ettolitro, di grammi 500 di centralite (dietildifenilurea) se impiegato per la produzione di polveri con nitroglicerina;

*b*) con l'aggiunta, per ogni ettolitro, di grammi 10 di difenilamina se impiegato per la produzione di polveri senza nitroglicerina.

Gli adulteranti menzionati dovranno essere forniti dagli interessati e verificati in precedenza dal competente Laboratorio chimico delle dogane ed imposte indirette.

Art. 3.

La ricuperazione dell'alcool mediante distillazione e rettificazione dei residui infetti di precedenti lavorazioni dovrà effettuarsi sotto sorveglianza permanente degli agenti della finanza.

L'alcool ricuperato dovrà essere immediatamente denaturato nei modi prescritti al precedente art. 2.

Art. 4.

L'alcool adulterato, qualunque sia la sua provenienza, dovrà essere conservato in apposito magazzino sotto la sorveglianza degli agenti della finanza i quali impediranno che venga destinato per usi diversi da quello della fabbricazione delle polveri senza fumo, e ne annoteranno il movimento in apposito registro di carico e scarico.

Roma, addì 22 marzo 1926. *Il Ministro*: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1926.
**Assimilazione dei residui della calcinazione parziale di dolomiti, destinati alla fabbricazione di materiale cementizio per costruzioni, ai « cementi altri » agli effetti del dazio doganale.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, emanata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, successivamente modificata con i Regi decreti 10 settembre e 21 ottobre 1923, n. 1972 e n. 2367, e convertita in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto che è stato presentato allo sdoganamento un prodotto in polvere fina, costituito da residui di calcinazione parziale di dolomiti, formato da magnesia e calce (in gran parte allo stato di carbonati), misto con silice, allumina, ossido di ferro e particelle di carbone, destinato alla fabbricazione di materiale cementizio per costruzioni;

Ritenuto che tale prodotto non è nominato, nè in tariffa, nè nel repertorio;

Considerato che il prodotto stesso, per l'uso al quale è destinato, ha, più che con altre merci, analogia con i « Cementi » e precisamente, dati i suoi caratteri, con i « Cementi, altri »;

Udito il Collegio consultivo dei periti doganali;

Determina:

Che i residui, in polvere fina, della calcinazione parziale di dolomiti (formati di magnesia e calce, in gran parte allo stato di carbonati, miste con silice, allumina, ossido di ferro e particelle di carbone), destinati alla fabbricazione di materiale cementizio per costruzioni, siano assimilati ai « Cementi, altri ».

Roma, addì 25 marzo 1926. p. *Il Ministro*: TROISE.

DECRETO PREFETTIZIO 13 dicembre 1925.
**Proroga di poteri del Commissario straordinario di Cernusco sul Naviglio.**

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI MILANO

Veduto il R. decreto 30 agosto 1925, col quale fu sciolto il Consiglio comunale di Cernusco sul Naviglio e nominato Regio commissario straordinario il comm. Augusto Rubboli;

Ritenuto che il 15 dicembre corr. scadono i poteri del predetto Regio commissario, ma che non è possibile indire le elezioni perchè molti problemi interessanti la vita amministrativa di quel Comune attendono ancora una soluzione e non è stato provveduto al riordinamento dei servizi pubblici;

Vista la vigente legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

I poteri del Regio commissario di Cernusco sul Naviglio sono prorogati di tre mesi.

Milano, addì 13 dicembre 1925. *Il Prefetto.*

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Ruoli di anzianità.**

Agli effetti ed ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, il Ministero degli affari esteri provvederà alla pubblicazione a stampa, sotto la data del 31 marzo 1926, dei ruoli di anzianità del personale dipendente.

## MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

**Dazi doganali.**

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 29 marzo al 4 aprile 1926 è stata fissata in L. 480, rappresentanti 100 dazio nominale e 380 aggiunta cambio.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Smarrimento di certificato.**

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 48).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del sottoindicati certicati di deposito relativi a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito: 458 — Data del certificato di deposito: 12 ottobre 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito: Banca d'Italia, filiale di Reggio Calabria — Intestazione del certificato di deposito: Vadalà Salvatore fu Antonino — Titoli del debito pubblico del certificato di deposito: 1 — Ammontare del capitale: L. 600, consolidato 3.50 per cento (1906).

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato di deposito il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 6 marzo 1926.

*Il direttore generale*: CIRILLO.

**Smarrimento di ricevute.**

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 50).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1184 — Data della ricevuta: 22 settembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Siciliano Rosa — Titoli del debito pubblico al portatore: 3 — Ammontare della rendita: L. 110 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 68 — Data della ricevuta: 16 ottobre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cosenza — Intestazione della ricevuta: Lamanna Luigi di Francesco, per conto della Cappella dell'Archiropita in Rossano — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 3 consolidato 3 per cento, con decorrenza 1° aprile 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 13 marzo 1926.

*Il direttore generale*: CIRILLO.

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

*Rettifiche d'intestazione.* **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 35).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

| Debito<br>1 | Numero di iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 3.50 % | 601858 | 350 — | Lotto Fanny, Attilio, Elvira, *Gino*, Ugo e Peppino fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre Murru Teresa, ved di Lotto Antonio, dom. in Lanusei (Cagliari). | Lotto Fanny, Attilio, Elvira, *Luigi*, Ugo e Peppino fu Antonio, minori ecc., come contro. |
| P. N. 5 % | 8835 | 715 — | Lotto *Gino*, Ugo, Peppino ed Elvira fu Antonio minore sotto la patria potestà della madre Murru Teresa fu Efisio, ved. di Lotto Antonio, dom. in Lanusei (Cagliari). | Lotto *Luigi*, Ugo, Peppino ed Elvira fu Antonio, minori ecc., come contro. |
| Cons. 5 % | 201706 | 55 — | *Alvazzi* Erminia, di Davide, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Varzo (Novara). | *Delfrate-Alvazzi o Alvazzi-Del Frate* Erminia, minore ecc., come contro |
| 3.50 % | 586104 | 402.50 | Fumel Pierina fu *Sciamys* Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Mazza Emilia, ved. Fumel, dom. in Parma. | Fumel Pierina fu Vincenzo *Schiamyl*, minore ecc., come contro. |
| » | 801237 | 49 — | Roggiero *Luigia-Clotilde* di Giuseppe, nubile, dom. in Donnaz (Torino) vincolata. | Roggiero *Clotilde-Luigia* di Giuseppe, nubile, dom. come contro, vincolata. |
| Ricevuta provvisoria rilasciata dalla Tesoreria Provinciale di Firenze il 10 febbraio 1925 | 2328 | Cap. 2,700 — | Boicelli *Bianca* fu Stefano. | Boicelli *Maria chiamata Bianca* fu Stefano. |
| Buono Tesoro novennale 3ª serie | 707 | » 25,000 — | *Piccinelli Pietro Herero* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Zani Palmira fu Angelo. | *Piccinelli-Cherrero Pietro-Angelo* fu Giovanni, minore ecc., come contro. |
| Buono Tesoro quinquennale 7ª emissione | 807 | » 1,800 — | Cellini *Eugenio* di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre. | Cellini *Attila-Eugenio-Carlo* di Antonio, minore ecc., come contro. |
| 3.50 % | 519930 | 63 — | Laurella Enrichetta fu *Giovanni*, ved. di Romeo Pietro, dom. in Rivarolo Canavese (Torino). | Laurella Enrichetta fu *Giuseppe*, vedova ecc. come contro. |
| Cons. 5 % | 350439 | 2,785 — | Corte Argentino fu *Felice*, minore, sotto la patria potestà della madre Corte Giuseppina fu Michele, ved. Corte, dom. in Torino. | Corte Argentino fu *Quirino-Felice*, minore ecc., come contro. |
| 3.50 % | 807456 | 280 — | Intestata come la precedente. | Intestata come la precedente. |
| Cons. 5 % | 291006 | 425 — | Marino *Giuseppina* di Domenico, minore emancipata, sotto la curatela del marito Esposito Gaetano, dom. in Viggiano (Potenza, vincolata. | Marino *Maria-Giuseppa* di Domenico, minore ecc., come contro, vincolata. |

| Debito | Numero di iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cons. 5 % | 262400 | 110 — | *Leonardo* Angela fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Sambuco Pietra, ved. di *Leonardo* Angelo, dom. in Castrogiovanni (Caltanissetta). | *Lunardo* Angela fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Sambuco Pietra, ved. di *Lunardo* Angelo, dom. come contro. |
| Buono Tesoro quinquennale 10ª emissione | 887 | Cap. 2,100 — | Magni *Anita* di Mauro, minore sotto la patria potestà del padre. | Magni *Giuseppina* di Mauro, minore ecc., come contro. |
| Cons. 5 % | 284228 | 1,700 — | Nicoletti *Calogera* fu Valentino, moglie di Nicoletti Luigi, dom. a Pietraperzia (Caltanissetta), vincolata. | Nicoletti *Maria-Calogera* fu Valentino, moglie, ecc., come contro, vincolata. |
| » | 155128 | 1,155 — | Mencattini Tito e Tommaso, minori, sotto la tutela di *Teoni Clemente fu Tommaso*; dom. a Verona, vincolata d'usufrutto. | Mencattini Tito e Tommaso, minori sotto la tutela *legale della madre Mencattini Emilia di Sante*, nubile, dom. a Verona; vincolata d'usufrutto. |
| 3.50 % (1906) Ricevuta provvisoria emessa dalla Tesoreria di Genova il 24 settembre 1924. | 520 | Cap. 10,000 — | *Natale* Quenza fu Francesco. | *Giovanni Natale vulgo Natale Quenza* fu Francesco. |
| 3.50 % (1906) Ricevuta provvisoria rilasciata dalla Tesoreria provinciale di Genova il 20 gennaio 1925. | 7943 | » 4,000 — | *Bozano* Oreste fu Angiolo. | *Bozzao* Oreste fu Angiolo |
| 3.50 % (1902) | 32031 | 63 — | Gardinazzi Bice, *Luigi* e Remo di Giacomo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Dosolo (Mantova). | Gardinazzi Bice, *Mario-Luigi* e Remo di Giacomo, minori ecc., come contro. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 marzo 1926.

*Il direttore generale*: CIRILLO.

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

*Bollettino N.* 70

### CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 27 marzo 1926

| | Media | | Media |
|---|---|---|---|
| Parigi | 85 88 | Belgio | 99 07 |
| Londra | 120 904 | Olanda | 9 987 |
| Svizzera | 479 13 | Pesos oro (argentino) | 22 15 |
| Spagna | 350 70 | Pesos carta (argent.) | 9 74 |
| Berlino | 5 93 | New-York | 24 847 |
| Vienna (Shilling) | 3 511 | Belgrado | 44 — |
| Praga | 73 75 | Budapest (Pengkos) | — |
| Romania | 10 10 | Russia | 127 787 |
| Dollaro canadese | 24 812 | Oro | 479 43 |

**Media dei consolidati negoziati a contanti.**

*Con godimento in corso.*

| | | |
|---|---|---|
| CONSOLIDATI | 3.50 % netto (1906) | 72 70 |
| | 3.50 % » (1902) | 66 — |
| | 3.00 % lordo | 46 325 |
| | 5.00 % netto | 95 025 |
| | Obbligazioni delle Venezie 3.50 % | 70 675 |

# BANDI DI CONCORSO

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso per l'ammissione alla Scuola di storia moderna e contemporanea presso il Comitato nazionale per la storia del risorgimento, in Roma.**

Veduti il R. decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2157, pubblicato nel Bollettino ufficiale, I, del Ministero della pubblica istruzione del 22 dicembre 1925, n. 51, che istituisce in Roma presso il Comitato nazionale per la storia del risorgimento una Scuola di storia moderna e contemporanea,

e il decreto Ministeriale 6 febbraio 1926, pubblicato nel Bollettino ufficiale suddetto del 2 marzo 1926, n. 9, col quale è approvato il regolamento per la Scuola stessa;

La Giunta esecutiva del Comitato nazionale per la storia del risorgimento apre il concorso a tre posti in detta Scuola per la durata di tre anni.

Il programma dei lavori della Scuola per questo primo triennio, dal 1° maggio 1926 al 30 giugno 1929, comprenderà, nei limiti e modi stabiliti dal decreto-legge e dal regolamento citati, la ricerca e lo studio degli atti e documenti utili ad illustrare i seguenti argomenti:

1° origini e svolgimento della politica economica austriaca nell'Adriatico e in Oriente;

2° ordinamento e attività del « Supremo Consejo de España », del « Supremo Consiglio d'Italia », del « Dipartimento d'Italia » e della « Cancelleria Aulica italiana » in Vienna dal 1700 al 1805;

3° la rivoluzione córsa; Pasquale Paoli e la politica mediterranea nel secolo XVIII;

4° l'Italia e i Congressi della Santa Alleanza (Vienna, Aquisgrana, Karlsbad, Troppavia, Lubiana, Verona);

5° la politica inglese e il Risorgimento italiano secondo i carteggi diplomatici dei vari Stati italiani e stranieri.

Possono aspirare a far parte della Scuola:

a) professori di ruolo nei Regi istituti medi d'istruzione;

b) funzionari dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

c) altri studiosi italiani, anche se non abbiano ufficio di ruolo alla dipendenza dello Stato;

purchè tutti dimostrino — con pubblicazioni, titoli e documenti — preparazione nelle discipline storiche con particolare riguardo ai fini che la Scuola si propone e agli argomenti prescelti.

I vincitori delle categorie a) e b) saranno comandati presso la Scuola; e il servizio, quivi prestato, varrà per essi a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo di insegnamento e di servizio.

I concorrenti dovranno dar prova di possedere adeguata conoscenza della lingua francese, e, in relazione ai singoli temi compresi nel programma, anche della lingua tedesca o inglese.

I concorrenti debbono indirizzare le loro domande, redatte su carta bollata da L. 3 e corredate dei documenti, de' quali nell'art. 7 del regolamento della Scuola (1), e nei modi ivi indicati, alla direzione della Scuola presso il Comitato nazionale per la storia del risorgimento (Roma, via San Marco, 2, Palazzetto di Venezia) entro il 25 aprile 1926.

Ai vincitori sarà corrisposto per ogni mese di lavoro in Italia l'assegno di L. 500 oltre allo stipendio, per quelli di cui alle lettere a) e b). L'assegno per il lavoro all'estero sarà stabilito dalla Giunta esecutiva del Comitato nazionale per la storia del risorgimento su proposta del direttore della Scuola in relazione alle sedi nelle quali, nel corso del triennio, gli alunni saranno destinati per le ricerche e gli studi ad essi affidati ed in relazione al tempo di permanenza in dette sedi.

Roma, 24 marzo 1926.

*Il presidente*
*del Comitato nazionale per la storia del risorgimento*:
P. Boselli.

*Il direttore*
*della Scuola di storia moderna e contemporanea*:
G. Volpe.

*Il segretario generale del Comitato nazionale*
*per la storia del risorgimento*:
E. Casanova.

---

(1) Art. 7 del regolamento approvato con decreto Ministeriale 6 febbraio 1926 (ved. « Boll. Uff. » I, n. 9 del 2 marzo 1926): « Gli aspiranti debbono indirizzare domanda, redatta in carta legale, alla direzione della Scuola, facendola pervenire, nel termine fissato dal bando, in via gerarchica ai Ministeri da cui dipendono, se appartengano ad Amministrazioni dello Stato, direttamente negli altri casi.

« I Ministeri di cui nel comma precedente trasmetteranno alla direzione della Scuola le domande loro pervenute con i relativi allegati, accompagnandole con notizie circa la natura e qualità dei servizi prestati dai candidati da loro dipendenti.

« Le domande debbono essere corredate per tutti i candidati:

1° della notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica ed eventuale carriera didattica o amministrativa del candidato;

2° di qualsiasi lavoro a stampa, o dattilografato, titolo o documento, che il candidato ritenga utile nel proprio interesse.

« I candidati della categoria c) che non siano impiegati dello Stato debbono inoltre aggiungervi:

1° il certificato comprovante la qualità di cittadino italiano o di italiano non regnicolo, debitamente legalizzato, in data non anteriore di tre mesi a quella del bando di concorso;

2° la dichiarazione dell'ufficio che eventualmente abbiano o abbiano avuto alla dipendenza dello Stato o di altra Amministrazione pubblica o privata ».

# MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

## Concorso a 10 posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il rapporto della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) del 15 febbraio 1926, n. PAG / 410/24-34895;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 10 posti di allievo ispettore in prova, da tenersi fra laureati in scienze economiche e commerciali.

2. Ai concorrenti che riusciranno assumibili verrà assegnato, ai sensi dei quadri di classificazione approvati con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, lo stipendio annuo lordo di L. 10,900 oltre il supplemento di L. 2100 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. E' approvato il relativo avviso-programma di concorso contenente le norme per lo svolgimento del concorso stesso.

Roma, addì 5 marzo 1926.

*Il Ministro*: Ciano.

---

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO.

E' aperto un concorso per esami e per titoli fra laureati in scienze economiche e commerciali a dieci posti di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. Coloro che intendano presentarsi al concorso dovranno far pervenire, non più tardi del 4 maggio 1926, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale ed affari generali) in Roma, piazza della Croce Rossa, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 3, in conformità del modello allegato al presente avviso, e corredata dei seguenti documenti in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato i 30 anni di età alla data del presente avviso-programma. Tale limite è elevato di anni 5 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918;

b) certificato rilasciato dalla competente autorità comprovante che il concorrente è cittadino italiano col godimento dei diritti politici anche se non regnicolo;

c) certificato rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

e) congedo militare contenente la dichiarazione di buona condotta sotto le armi e di aver servito con fedeltà ed onore; od altro documento comprovante che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento;

f) fotografia con la firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

g) diploma originale di laurea conseguita in un Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali del Regno;

h) certificati delle classificazioni ottenute negli esami speciali a partire dal 1° corso ed in quelli generali di laurea;

i) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti o comprovanti la conoscenza di lingue estere, opere o memorie eventualmente pubblicate ed ogni altro documento che il concorrente credesse di produrre a suo favore;

l) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti dai quali risultino la durata di questi servizi, la natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte ed il modo in cui detti lavori furono eseguiti.

I certificati di cui alle lettere b), c), d) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda.

Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta dell'ufficio del registro comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 50 di cui il R. decreto 10 maggio 1925, n. 1173.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti da a) ad h) inclusa, potrà determinare l'esclusione dal concorso.

I concorrenti che abbiano superato i 30 anni di età dovranno con regolari documenti rilasciati dalle competenti autorità, comprovare il periodo di tempo passato sotto le armi durante la guerra 1915-1918.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria, o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale esso abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà l'esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o protesta, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non potrà essere ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

2. I concorrenti dovendo esere sottoposti ad una prova obbligatoria scritta ed orale su una delle lingue francese od inglese o tedesca, dovranno indicare nella domanda su quale di dette lingue intendono sostenere la prova stessa.

I concorrenti indicheranno anche se intendano sostenere esami facoltativi in una o in entrambe le altre lingue.

3. La Direzione generale, assunte anche quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti e giudicherà, con provvedimento definitivo ed insindacabile, dell'ammissibilità degli aspiranti, dopo di che farà pervenire ai concorrenti ammessi al concorso la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti da parte di una Commissione apposita che giudicherà inappellabilmente se essi abbiano la richiesta idoneità fisica per il posto cui aspirano.

Ai concorrenti non ammessi al concorso, o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti.

4. I concorrenti dichiarati fisicamente idonei dalla Commissione medica saranno chiamati agli esami scritti ed orali, che avranno luogo in Roma nei giorni che verranno loro notificati.

5. La Commissione esaminatrice, nominata dal direttore generale, sarà costituita:

da un funzionario delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 1° che ne avrà la presidenza;

da quattro funzionari delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 3°;

da due esperti scelti nel corpo insegnante o fra liberi professionisti.

Eserciterà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario delle Ferrovie dello Stato, pure nominato dal direttore generale.

Per gli esami di lingue estere, saranno aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse, o funzionari dell'Amministrazione competenti.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

6. La Commissione, alla quale è deferito l'incarico di compilare i temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possano nascere durante lo svolgimento delle prove, salvo ad essa, nei casi gravi di rimettersi alla decisione del direttore generale.

7. Ai concorrenti è vietato, durante gli esami scritti, di comunicare con gli estranei o tra loro, e di portare seco appunti manoscritti.

8. Il concorrente che contravvenga a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami sarà immediatamente escluso dal concorso, con deliberazione della Commissione; per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove scritte la esclusione potrà essere deliberata dal commissario presente.

I concorrenti potranno portare nella sala di esame soltanto quelle tavole e quei testi che saranno permessi dalla Commissione.

9. Gli esami scritti ed orali verteranno sulle materie in calce indicate.

10. Le prove scritte saranno tre:

la prima consisterà nello svolgimento di un tema unico per tutti i concorrenti;

per la seconda prova verranno assegnati tre temi e ciascun candidato dovrà svolgerne uno a sua scelta;

la terza prova obbligatoria consisterà nella traduzione nella lingua estera prescelta di un brano redatto in lingua italiana.

Per lo svolgimento di ogni tema delle due prime prove saranno assegnate otto ore di tempo, per la terza prova saranno assegnate cinque ore.

Le prove facoltative sulle lingue estere consisteranno in un esame scritto ed un esame orale.

Il concorrente dovrà dimostrare nell'esame scritto, di sapere tradurre nella lingua estera e senza dizionario un brano redatto in lingua italiana, e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione.

11. Per ciascuna delle due prime prove obbligatorie scritte, ogni commissario disporrà di 10 voti e di 20 voti per l'esame orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle suddette prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi dei punti attribuiti alla prova stessa.

Per la prova obbligatoria di lingua estera ogni commissario disporrà (complessivamente tra esame scritto ed orale) di punti 6 per la lingua francese e di punti 8 per le lingue inglese o tedesca.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale generale avranno riportato almeno i sette decimi dei punti e sulla prova obbligatoria di lingua almeno la metà dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione ogni commissario disporrà:

di 10 punti per i titoli;

di 6 o 8 punti per le prove facoltative di lingue come è detto sopra.

12. La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti sarà preferito il concorrente che sia invalido di guerra o che abbia riportato ferite in combattimento, o che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra o che sia insignito di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra, o che abbia prestato servizio militare come combattente, o che abbia prestato servizio lodevole all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in qualità di avventizio, oppure il più anziano di età.

13. I primi 10 della graduatoria saranno dichiarati vincitori del concorso, e saranno nominati allievi ispettori in prova con lo stipendio annuo lordo di L. 10,900, oltre il supplemento annuo lordo di L. 2100 a' sensi del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e l'indennità di caro-viveri.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data della effettiva entrata in servizio di prova.

Gli allievi ispettori in prova non possono essere nominati stabili se non hanno compiuto un anno di effettivo servizio di prova, entro il quale devono dimostrare la idoneità alle funzioni cui sono assegnati, secondo è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. Gli allievi ispettori in prova, che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non prendessero servizio entro il termine stabilito nella residenza loro assegnata dall'Amministrazione medesima, saranno considerati rinuncianti alla nomina ed in loro vece l'Amministrazione avrà facoltà di nominare altro degli idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

15. Nell'atto in cui gli allievi ispettori in prova vengono assunti in servizio contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'Amministrazione però accorderà il rimborso della spesa all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle Ferrovie dello Stato e sulle linee di navigazione esercitate dalle Ferrovie stesse e per una classe non superiore alla seconda, ai concorrenti che riusciranno classificati i primi 20 nella graduatoria di merito.

A tale scopo i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti di viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale di invito alla visita medica, all'esame scritto ed a quello orale, tanto pel viaggio di andata che per il ritorno, e

presentare, al concorso ultimato, o semprechè siano riusciti classificati fra i primi 20, le suddette credenziali debitamente completate alla Direzione generale (Servizio personale ed affari generali) che provvederà pel rimborso dell'importo.

Roma, 18 marzo 1926.

*La Direzione generale.*

---

PROGRAMMA DELLE MATERIE DI ESAME.

*Istituzioni di diritto civile.*

Nozioni fondamentali sul diritto soggettivo ed oggettivo.
Persone giuridiche e persone fisiche e loro capacità.
Cittadinanza e godimento dei diritti civili.
Domicilio civile e residenza. Assenza.
Diritti di famiglia.
Beni e loro suddivisioni.
Proprietà e forme affini della proprietà; esercizio della proprietà; della comunione del possesso.
Nozioni sulle successioni legittime e testamentarie e sulle donazioni.
Obbligazioni e contratti in specie.
Nozioni sulle trascrizioni, sui privilegi e sulle ipoteche.

Della prescrizione.

*Diritto commerciale.*

Secondo i programmi dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali con particolare riguardo alle norme che disciplinano il contratto di trasporto.

*Nozioni di diritto penale.*

Delitti contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica e contro la sicurezza delle comunicazioni.
Nozioni sui reati considerati nel titolo II del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.
Contravvenzioni alle norme di polizia ferroviaria.

*Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione.*

Nozioni generali sull'ordinamento ed attribuzioni delle Amministrazioni dello Stato (Amministrazione centrale e locale) della Corte dei conti e del Consiglio di Stato. Giustizia amministrativa.
Nozioni sulle Provincie ed i Comuni.
Ingerenza ed azione dello Stato sui fattori della vita economica; sulla proprietà, sul lavoro, sulle industrie e sulle vie di comunicazioni; sulle ferrovie in particolare.
Infortuni sul lavoro e legislazione relativa.
Rapporti fra lo Stato e i suoi dipendenti; doveri e diritti degli impiegati.
Legge sulla costituzione e sull'ordinamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Legge sulle opere pubbliche e sulle espropriazioni per pubblica utilità.

*Nozioni di diritto costituzionale.*

Nozioni generali sul diritto positivo italiano. Forma di governo. I vari poteri e le loro attribuzioni.

*Economia politica e scienza della finanza.*

Secondo il programma delle scuole superiori di commercio.

*Nozioni di statistica.*

Rilevazione ed elaborazione degli elementi. Diagrammi. Numeri-indice.
Cenni dei principali metodi di interpolazione.
Movimento ferroviario in Italia; sua intensità; distribuzione nelle varie regioni. Direzione ed intensità del movimento ferroviario ai valichi alpini e nei principali porti del Regno.
Qualità delle merci trasportate, importate ed esportate, imbarcate e sbarcate.

*Politica commerciale e legislazione doganale.*

Programmi delle scuole superiori di commercio.

*Geografia commerciale e storia del commercio dal 1889 in poi.*

Programma delle scuole superiori di commercio.

*Nozioni di merceologia.*

Provenienza, caratteri ed usi delle principali materie prime e dei prodotti manufatti, con particolare riguardo alle materie prime ed ai prodotti manufatti di più largo impiego nelle ferrovie.

*Trasporti.*

Importanza e sviluppo dei mezzi di comunicazione e di trasporto.
*Trasporti ferroviari:* I sistemi di esercizio delle ferrovie e loro principi informatori; varie forme d'ingerenza dello Stato sull'esercizio; contratto di trasporto ferroviario; principi informatori dei prezzi di trasporto e vari tipi di tariffe; nozioni sul sistema tariffario italiano; convenzione internazionale di Berna; servizi cumulativi; tariffe dirette internazionali; rete ferroviaria italiana e principali comunicazioni internazionali; trasporti italiani con gli Stati confinanti; distanze reali e virtuali; concorrenze e loro ripercussione sul traffico.
*Trasporti per via d'acqua:* Nozioni generali sulla navigazione: sue distinzioni; i sistemi di esercizio; contratto di noleggio; noli; grandi linee e principali correnti del traffico marittimo; flotte mercantili delle potenze marinare e nozioni sul traffico dei principali porti; grandi imprese di navigazione; nozioni sulla navigazione interna.

*Computisteria - Ragioneria - Contabilità di Stato e matematica finanziaria.*

Ragioneria generale. Ragioneria applicata alle aziende bancarie ed industriali e, principalmente, a quelle dei trasporti. Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Il bilancio dello Stato e dell'azienda delle ferrovie dello Stato. Variazioni al bilancio e conti consuntivi. Demanio ferroviario e beni patrimoniali. Rendiconti patrimoniali. Il controllo della Corte dei conti.
Operazioni a breve scadenza (interessi e sconti semplici, anticipazioni su titoli ed operazioni di borsa) ed a lunga scadenza (interessi e sconti composti, rendite ed ammortamenti).

*Matematica attuariale.*

Analisi combinatoria. Calcolo delle probabilità. Costruzione e perequazione delle tavole di sopravvivenza e di mortalità. Matematica delle assicurazioni (valori di commutazione, premi unici e puri, principali forme di assicurazione sulla vita, premi di tariffa e riserve matematiche, bilanci tecnici).

*Lingua estera.*

Traduzione nella lingua estera prescelta e conversazione nella lingua stessa.

---

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

*(Servizio personale ed affari generali).*

ROMA.

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . presa conoscenza dell'avviso in data . . . . . . . . . . . . . . per il concorso a posti di allievo ispettore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma.

Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subìta visita o sostenuto esame all'uopo (1).

*Firma* (casato e nome per esteso)
*Indirizzo preciso*
*Data*

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

---

(1) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, le date e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

---

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.